

SCHEMA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 4)

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

Testo integrato dell'art. 196 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 196**Principio di solidarietà**

1. *Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.*
- Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.*

(commi 2-4 omissis)

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE**1. NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI****1.1 PRINCIPI GENERALI (IMMUTATI)**

1.1.1 Delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde come obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta:

- il proprietario del veicolo se trattasi di veicolo isolato;
- il proprietario del rimorchio (o semirimorchio) se trattasi di veicolo complesso (autotreno, autoarticolato autosnodato).

La responsabilità solidale è esclusa se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

1.1.2 Quando il veicolo è ceduto in **usufrutto**, venduto con **patto di riservato dominio** o utilizzato a titolo di **locazione finanziaria**, in vece del proprietario, rispondono come obbligati in solido rispettivamente, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Tutti i soggetti sopraindicati sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

1.1.3 Nelle ipotesi di **locazione senza conducente** (art. 84 CDS) al posto del proprietario del veicolo ⁽¹⁾ risponde solidalmente il locatario. Per questo soggetto non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la sua volontà.

1.2 ECCEZIONI (MODIFICATE DA NUOVA NORMA)

1.2.1 La nuova norma dell'art. 196, interviene sul regime generale sopraindicato prevedendo nuovi casi di responsabilità solidale, riferibili a persone che hanno rapporto di utilizzazione non occasionale del veicolo, pur non avendo su di esso i diritti reali di cui sopra. In particolare, la nuova norma, prevede la responsabilità solidale nei confronti di:

- Utilizzatore temporaneo registrato (art. 94, c. 4 bis)
- Conducente del veicolo estero (artt. 93, c1-bis e 1-ter CdS e art. 132, c. 3, Cds)

1.2.2 Nei casi di **intestazione per uso temporaneo** (art. 94, comma 4-bis) ⁽²⁾, al posto del proprietario, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Si tratta di una casistica molto ampia ed eterogenea di soggetti che non sono proprietari ma che hanno la disponibilità temporanea del veicolo (sono diversi dall'intestatario risultante al PRA).

In particolare:

- 1.2.2.1 in caso di **variazione della denominazione** dell'intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA, risponde in solido con l'autore della violazione non il proprietario indicato al PRA ma il soggetto che ha annotato l'operazione di variazione all'archivio veicoli della MCTC;
- 1.2.2.2 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di **comodato** ⁽³⁾, risponde in solido il

⁽¹⁾ Ma, secondo Cass. Civ., Sez. VI, 2, 5.6.2018 n. 14452, anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, c. 1 CDS, sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti.

⁽²⁾ Secondo l'art. 94, comma 4-bis CDS. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 94, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, devono essere dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 94 CDS. Il regolamento indica in modo dettagliato quali sono i casi in cui deve essere fatta l'annotazione e chi deve farla (v. art. 247 bis CDS)

⁽³⁾ Il proprietario (od il "trustee"), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario, l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore) possono concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato essenzialmente gratuito. I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Il comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale in quanto il codice civile non impone vincoli di forma. Tuttavia, per renderlo opponibile a

comodatario fino alla data di scadenza del relativo contratto indicata nell'archivio veicoli della MCTC. Occorre precisare che:

a) nel caso di **comodato familiare**, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Tuttavia, se la comunicazione alla MCTC è stata effettuata, il familiare convivente diviene obbligato in solido.

b) nel caso di **comodato di veicolo aziendale**, per periodi superiori ai 30 giorni, è previsto sia annotato il comodato solo nel caso di:

- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concessi in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda ⁽⁴⁾.

1.2.2.3 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, in forza di un provvedimento di **affidamento in custodia giudiziale**, risponde come obbligato in solido l'affidatario del veicolo riportato sulla carta di circolazione; la norma non trova applicazione in caso di sequestro o fermo amministrativo che, peraltro, non consentono l'uso del veicolo.

1.2.2.4 in caso di **locazione senza conducente** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni,

terzi occorre sia redatto in forma scritta e registrato. Il **subcomodato** (comodatario che a sua volta concede ad altro soggetto l'uso del veicolo) non rientra tra le ipotesi contemplate.

⁽⁴⁾ Per essere obbligatoria l'annotazione si richiede la sussistenza dell'uso esclusivo e personale del veicolo. Perciò, non danno luogo a mutamento di responsabilità solidale (perché la predetta norma dell'art. 94, comma 4 bis **non si applica**) nel caso di disponibilità del veicolo a titolo di:

- **fringe-benefit** (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell'assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che per esigenze private),
- **utilizzo promiscuo** di veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o l'abitazione o nel tempo libero),
- **utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti**.

risponde come obbligato in solido (fino scadenza del relativo contratto) il nominativo indicato come locatario nell'archivio nazionale veicoli.

- 1.2.2.5 in caso di **veicolo intestato a persone incapaci** ⁽⁵⁾ risponde come obbligato in solido il genitore o il tutore, quale risulta dal provvedimento adottato dal giudice tutelare, ed indicato nell'archivio veicoli della MCTC.
- 1.2.2.6 in caso di veicoli **intestati a persona deceduta**, nelle more della definizione della successione che definisca la proprietà del mezzo, risponde come obbligato in solido l'erede che utilizza effettivamente il veicolo da più di 30 giorni. Questa persona, infatti, è tenuta a trascrivere la sua utilizzazione temporanea nell'archivio nazionale veicoli MCTC
- 1.2.2.7 in caso di veicolo con contratto "**rent to buy**" ⁽⁶⁾ risponde come obbligato in solido **la** persona indicata come **utilizzatore** nell'archivio nazionale veicoli MCTC
- 1.2.2.8 in caso di temporanea disponibilità, per periodo superiore a 30 gg, di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e immatricolati in uso proprio, conseguente ad **affitto di azienda o a ramo della stessa**, risponde come obbligato in solido l'imprenditore che ha affittato l'azienda o ramo di essa ⁽⁷⁾.

Anche in tutti questi casi, stando al tenore letterale della norma dell'art. 196 CDS, per escludere la responsabilità solidale, non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la volontà dell'intestatario temporaneo.

- 1.2.3 La responsabilità solidale dei soggetti sopraindicati può essere considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal CdS solo in presenza delle annotazioni risultanti dalla carta di circolazione o nell'Archivio Nazionale dei veicoli, con le quali è attestato che l'avente titolo ha provveduto a registrare, prima della commissione dell'illecito, l'utilizzazione temporanea che rende legittima la responsabilità solidale da parte di questi anziché del proprietario. In caso di mancata annotazione per omissione di richiesta degli interessati entro i termini previsti dall'art. 94 CdS, si continua a considerare

⁽⁵⁾ Sono ritenuti **incapaci di agire**, in modo assoluto, i **minori degli anni 18** e gli **interdetti, giudiziali** (qualora l'interdizione sia disposta con sentenza del giudice) e **legali** (quando ciò sia stabilito dal giudice penale quale pena accessoria a seguito della condanna per taluni reati).

⁽⁶⁾ Prassi contrattuale caratterizzata dalla possibilità, da parte del potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando una somma a saldo del prezzo che, in tutto o in parte, tiene conto di quanto già anticipato mediante il versamento dei canoni.

⁽⁷⁾ Tale ipotesi, infatti, rientra nella fattispecie residuale di cui alla lettera c) dell'art. 247 bis regolamento CDS. Nelle more dell'attivazione di apposita procedura informatica, i dati identificativi dell'utilizzatore (nome e cognome/denominazione dell'impresa, residenza/sede) devono essere annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione tramite, a seconda del caso, apposito tagliando di aggiornamento o emissione di un duplicato della carta di circolazione.

obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall'Archivio Nazionale dei Veicoli.

- 1.2.4 Nel caso di **veicolo estero condotto da residente** in Italia da più di 60 gg (art. 93, comma 1-bis CDS) risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.
- 1.2.5 Nel caso di **veicolo estero in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato** a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE o SEE che non ha sede in Italia (art. 93 comma 2-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. **TUTTAVIA**, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.
- 1.2.6 Nel caso di **veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno**, condotto da persona non residente in Italia (art. 132 CDS), della violazione risponde come obbligato in solido il proprietario straniero del veicolo (o altro soggetto straniero che risponde in sua vece, se ricorre il caso).
- 1.2.7 Nel caso di **veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato** a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE o SEE che non ha sede in Italia (art. 132 ed art. 93 comma 1-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. **TUTTAVIA**, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.